

Edizione di mercoledì 14 Dicembre 2022

CASI OPERATIVI

Società Semplice e comunicazioni all'Anagrafe
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata e imposte indirette
di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il conferimento dello studio professionale
di **Paolo Meneghetti**

ADEMPIMENTI

Il contributo di solidarietà temporaneo previsto dal Disegno di Legge di Bilancio
di **Marta Puccin, Stefano Chirichigno, Vittoria Segre**

AGEVOLAZIONI

Un caso operativo di come evitare il recapture della Super Ace
di **Alessandro Bonuzzi**

BUSINESS ENGLISH

Common Phrasal Verbs in Business that are used every day
di **Tom Roper**

CASI OPERATIVI

Società Semplice e comunicazioni all'Anagrafe di **EVOLUTION**



Si chiede di conoscere se la società semplice, laddove sia considerata holding ai sensi dell'articolo 162 bis del Tuir, sia tenuta ad effettuare le comunicazioni all'anagrafe dei rapporti tributari.

Come noto, l'articolo 162 bis Tuir, introdotto ad opera dell'articolo 12 D.Lgs. 142/2018 ed entrato in vigore dal 12 gennaio 2019 definisce gli "Intermediari finanziari" e le "società di partecipazione" finanziaria e non.

L'articolo 162 bis Tuir individua, infatti, tre grandi categorie di soggetti che potremmo inquadrare come capofila:

1. gli intermediari finanziari veri e propri;
2. le società di partecipazione finanziaria (holding che posseggono partecipazioni in intermediari finanziari di cui al punto 1 precedente);
3. le holding non finanziarie e i soggetti assimilati.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata e imposte indirette

di **Sandro Cerato**



Il **Disegno di legge Bilancio 2023** ripropone la possibilità di procedere all'**assegnazione (o cessione) agevolata dei beni ai soci entro il prossimo 30 settembre 2023**.

Sul fronte delle imposte indirette, la proposta normativa conferma le agevolazioni nell'applicazione delle altre imposte indirette (diverse dall'Iva) dovute per l'assegnazione o la cessione dei beni ai soci. In particolare, le agevolazioni sono le seguenti:

- l'**imposta di registro**, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà;
- le **imposte ipotecarie e catastali**, se previste in misura proporzionale, sono dovute nella misura fissa di euro 200 cadauna.

In caso di **assegnazione o cessione agevolata** di beni immobili abitativi, l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale laddove l'operazione sia alternativamente esente da Iva o fuori campo Iva (tale ultima ipotesi ricorre solamente per le assegnazioni di beni che la società ha acquistato senza detrarre l'Iva).

In tali ipotesi l'**imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali** si rendono dovute nelle seguenti misure:

- 4,5% (in luogo del 9%) se l'immobile è abitativo (50 euro cadauna per le imposte ipotecarie e catastali);
- 1% (in luogo del 2%) se l'immobile è abitativo e ricorrono in capo all'assegnatario/acquirente i requisiti "prima casa" (50 euro cadauna per le imposte ipotecarie e catastali);
- 7,5% (in luogo del 15%) se l'assegnazione ha ad oggetto terreni agricoli (per i quali resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria di euro 200 cadauna e quella catastale nella misura dell'1% se l'assegnatario sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale).

Sebbene a suo tempo la [circolare AdE 26/E/2016](#) non si sia pronunciata, si ritiene che la **misura minima dell'imposta di registro pari a 1.000 euro** (applicabile nelle prime due ipotesi) **non sia riducibile alla metà**, ma sia sempre dovuta nella misura piena di 1.000 euro.

Per quanto riguarda **l'assegnazione o la cessione agevolata di beni immobili strumentali** l'agevolazione prevista dal citato disegno di legge è particolarmente rilevante, tenendo conto che in luogo dell'applicazione dell'imposta di registro fissa (200 euro) e di quelle ipotecarie e catastali nella misura del 4%, è previsto che **tutti i predetti tributi siano dovuti nella misura fissa di euro 200 cadauno**.

Va evidenziato che se l'assegnazione riguarda un **immobile strumentale che la società ha acquistato "senza Iva"** (da privato, prima del 1° gennaio 1973 o senza aver detratto per intero l'Iva), l'assegnazione **è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva**, con conseguente applicazione del principio di alternatività Iva-registro con le stesse regole previste per gli immobili abitativi.

Tenendo conto della natura dell'immobile, e la conseguente **impossibilità di acquisirlo con i benefici prima casa**, **l'assegnazione fuori campo Iva sconta l'imposta di registro nella misura del 4,5%**.

La citata [circolare AdE 26/E/2016](#) aveva precisato che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro è costituita dal valore normale del bene immobile, determinato con le stesse regole previste per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% prevista in capo alla società.

In buona sostanza, **il valore cui fare riferimento non è quello di mercato**, bensì quello "catastale" risultante dall'applicazione alla rendita catastale del bene i moltiplicatori previsti dall'[articolo 52, comma 4, D.P.R. 131/1986](#), riepilogati nella tabella che segue.

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
Terreni	112,5
Immobili categoria C/1 ed E	42,84
Immobili categoria A/10 e D	63
Altri immobili	126
Immobili categoria B	176,40
Immobili "prima casa"	115,5

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che **l'applicazione del criterio catastale**, che deve essere effettuata dalla società all'atto dell'assegnazione del bene, **inibisce il potere di accertamento del valore da parte dell'Amministrazione finanziaria** nei casi in cui il corrispettivo indicato in atto sia pari o superiore al valore catastale del bene stesso.

Tale inibizione dovrebbe applicarsi **non solo alle assegnazioni di immobili abitativi, ma anche alle assegnazioni di immobili strumentali** per le quali si rende applicabile l'imposta di registro

proporzionale e non fissa (trattasi di quelle assegnazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva).

IMPOSTE SUL REDDITO

Il conferimento dello studio professionale

di Paolo Meneghetti



In tempi in cui è sempre più sentita la necessità di **associarsi** per svolgere l'attività professionale (più del 40% dei commercialisti già oggi svolge l'attività in forma associata) diventa essenziale capire come trattare sul **piano civilistico** il **conferimento** dello studio, passo necessario per traghettare l'attività individuale verso una forma associata.

Ma in primo luogo dobbiamo capire se sia **lecito** e quali conseguenza civilistiche porti con sé il **conferimento dello studio**.

Certamente **non siamo di fronte ad un conferimento di azienda** che invece presenta una certa procedura sul piano civilistico.

Mentre in tempi risalenti la dottrina e la giurisprudenza ritenevano che **non fosse possibile eseguire il conferimento dello studio professionale**, in epoche più recenti l'orientamento è radicalmente mutato a partire da una sentenza della Cassazione (**Corte di Cassazione, n. 2860/2010**) che ha giudicato legittimo **cedere lo studio verso corrispettivo**, il che abilita anche il **conferimento**, atteso che esso va definito come una cessione a titolo oneroso con **corrispettivo non monetizzato**.

Ma se sul **piano fiscale** non siamo di fronte ad un conferimento disciplinato dall'[articolo 176 Tuir](#), la conclusione è che esso deve sempre avvenire a valore normale ex [articolo 9 Tuir](#)?

Fortunatamente le cose non stanno proprio così. In primo luogo occorre rimarcare che una cosa è **conferire il proprio studio in una società semplice o studio associato**, altro è **conferirlo ad una società commerciale STP, di persone o di capitale**.

Il primo caso è stato oggetto di una **risoluzione** risalente al 2009 (**risoluzione 177/E/2009**) e consisteva in un **conferimento di studio verso una associazione professionale**, quindi soggetto di cui all'articolo 5, comma 3, lett. c), Tuir.

Il quesito posto verteva sulla **assimilazione supposta tra conferimento e cessione delle clientela**, quindi se poteva trovare applicazione l'[articolo 54, comma 1 quater, Tuir](#) anche nei confronti del **conferimento dello studio inteso come cessione a titolo oneroso del medesimo**, ancorché non monetizzata.

Sul punto è stato chiaro il pensiero della Agenzia delle Entrate nel ritenere che **l'operazione non potesse dar luogo a formazione di reddito da lavoro autonomo** (né altra categoria reddituale) in ragione del fatto che **manca nel conferimento proprio la monetizzazione del trasferimento**.

Se non c'è incasso di denaro non si configura l'ipotesi di cui all'[articolo 54, comma 1 quater, Tuir](#) e ciò **anche se allo studio viene assegnato un certo valore** che poi si riverbera nell'entità della quota di partecipazione ricevuta e in definitiva nella quota di partecipazione all'utile ancorata alla partecipazione.

Tutto ciò a condizione che **lo statuto societario non preveda che al momento del recesso vi sia il diritto a ricevere una somma in denaro pari al valore della quota**.

Questa precauzione da parte delle Entrate **non sembra troppo razionale** considerando che comunque non sfuggirebbe a tassazione l'incasso di una somma di denaro al momento del recesso, atteso che se ciò avvenisse il socio recedente subirebbe la **tassazione** prevista ordinariamente dall'[articolo 47, comma 7, Tuir](#).

Se l'intento è quello di non veder sottratto imponibile (sostituendo alla cessione monetaria il conferimento) **non serve vietare la clausola statutaria del recesso oneroso** poiché se essa esistesse la tassazione sarebbe già prevista dall'ordinamento.

Alla medesima conclusione di **non tassazione dello studio conferito non perviene l'Agenzia delle Entrate** se la società conferitaria appartiene al perimetro del **reddito d'impresa**, quindi società di persone commerciale o società di capitali costituite in forma di STP.

Nel più recente [interpello n. 107 del 2018](#), il caso era rappresentato dalla **trasformazione di uno studio associato in una Sas STP**, ritenendo l'interpellante che l'operazione poteva essere qualificata come neutrale ex [articolo 170 Tuir](#).

A questa tesi non aderisce affatto l'AdE, partendo dal presupposto che **non si possono applicare istituti tributari pensati per società** appartenenti al perimetro del reddito d'impresa a società che non vi appartengono (studio associato).

In realtà l'operazione proposta va qualificata come una **trasformazione eterogenea da soggetto non appartenente al reddito d'impresa verso soggetto che vi appartiene**: in sostanza l'[articolo 171, comma 2, Tuir](#).

In base a tale norma la **trasformazione eterogenea progressiva** viene trattata come un

conferimento di beni (quelli che eventualmente non appartengono già ad una azienda), applicando quindi:

- l'[articolo 54, comma 1 bis](#), Tuir per le eventuale plus/minusvalenze dei beni strumentali,
- l'[articolo 9 Tuir](#), quindi valore normale, per i beni diversi da quelli strumentali.

Per dire il vero l'Agenzia **non cita espressamente il valore della clientela tra i beni diversi da trattare con l'[articolo 9 Tuir](#)**, ma questo, ovviamente, è il tema più delicato.

A parere di chi scrive si può pervenire alla conclusione che **non vi sia tassazione del valore della clientela trasferito alla società conferitaria**, poiché siamo sempre di fronte ad una **operazione non monetizzata** quindi non ricadente sotto la disciplina dell'[articolo 54, comma 1 quater, Tuir](#).

Fuori dall'[articolo 54 Tuir](#) si potrebbe tentare di applicare l'[articolo 67, lett. n\)](#), Tuir laddove stabilisce che sono **redditi diversi** quelli che derivano da trasformazioni eterogenee ex [articolo 171, comma 2, Tuir](#), ma anche questa tesi appare **priva di fondamento**.

Infatti la tassazione quale reddito diverso deve comunque individuare una **fattispecie inquadrata nella varie lettere dell'[articolo 67 Tuir](#)**, e non sembra, scorrendo tutte le ipotesi previste, di individuarne una applicabile alla cessione della clientela.

In questa direzione, peraltro, si muove anche l'autorevole dottrina del **Documento Cndcec del settembre 2020**.

ADEMPIMENTI

Il contributo di solidarietà temporaneo previsto dal Disegno di Legge di Bilancio

di **Marta Puccin, Stefano Chirichigno, Vittoria Segre**



Nel Disegno di Legge di Bilancio 2023, all'articolo 28, è prevista una norma che introduce per il 2023 un **"contributo di solidarietà temporaneo"**.

La norma intende **sostituire il precedente prelievo di natura straordinaria denominato "Contributo straordinario contro il caro bollette"** introdotto per il 2022 dall'[articolo 37 D.L. 21/2022](#).

Le due misure sono accumulate dalla *ratio* sottesa al prelievo: l'[articolo 37 D.L. 21/2022](#) introduceva un *"contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore"* (cfr. Relazione illustrativa); l'articolo 28 del DDL Bilancio 2023 viene definita *"una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del Regolamento UE 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia"* (cfr. Relazione illustrativa).

Le due misure sono accumulate anche dall'**ambito di applicazione soggettivo**: ad essere colpiti sono infatti

- i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita dei beni, l'attività di **produzione di energia elettrica**,
- i soggetti che esercitano l'**attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale**,
- i soggetti **rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale**,
- i soggetti che **esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi**,
- i soggetti che, per la successiva rivendita, **importano a titolo definitivo energia**

elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Radicalmente diversa invece si presenta la **modalità di calcolo** dei due contributi: la **base imponibile** del contributo per il 2022 di cui all'[articolo 37 D.L. 21/2022](#) era costituita dall'**incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive**, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Inoltre, il contributo si applicava nella **misura del 25 per cento solo nei casi in cui l'incremento fosse superiore a euro 5 milioni** e non era dovuto in caso di incremento inferiore al 10 per cento. Tali soglie minime avevano di fatto **ridotto la platea dei contribuenti interessati escludendo le società di piccole dimensioni**.

La scelta di fare riferimento alle c.d. LIPE era stata probabilmente dettata dalla necessità di **semplificazione**, unita all'esigenza di colpire l'incremento dei prezzi di vendita dei prodotti energetici rientranti tra le "operazioni attive".

La legittimità di tale scelta (e, in particolare, la legittimità della [circolare AdE 22/E/2022](#) – nella parte in cui ha precisato che *"stante il tenore letterale (...), nel caso in cui un soggetto svolga molteplici attività, di cui solo una (o più) rientrante in quelle elencate dall'articolo 37 (...) il dato a cui fare riferimento per verificare se il contributo straordinario sia dovuto e per la quantificazione della base imponibile è costituito dal **complessivo importo delle operazioni attive e passive, al netto dell'Iva, desumibile dalle LIPE** relative ai periodi 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022") è rimessa al Consiglio di Stato che ha rinviato al 7 febbraio 2023 la decisione di merito (dopo aver sospeso in via cautelare il pagamento del saldo dovuto al 30 novembre scorso da parte della società appellante).*

La **base imponibile del contributo per il 2023** di cui all'**articolo 28 del DDL Bilancio 2023** è rappresentata invece dall'**ammontare della quota di reddito complessivo determinato ai fini Ires relativo al periodo d'imposta 2022 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi** determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti (ipotizzando esercizi coincidenti con l'anno solare, 2018, 2019, 2020 e 2021); il contributo straordinario è determinato applicando su tale quota di reddito un'**aliquota del 50%** e, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio 2021.

In pratica, occorre procedere al **calcolo della media del reddito complessivo dei periodi d'imposta dal 2018 al 2021**; nell'esigenza di semplicità di applicazione (o forse solo nella fretta) non vi è nella norma alcun riferimento all'omogeneità della durata dei cinque periodi di imposta da raffrontare, né a un meccanismo di ponderazione.

In presenza di **operazioni societarie** che abbiano frazionato uno o più periodi di imposta del quadriennio di riferimento è verosimile che si generi un'**extra-base imponibile**.

Se, viceversa, il frazionamento del periodo di imposta ha riguardato il 2022 (facciamo riferimento per semplicità di esposizione sempre a soggetti il cui esercizio sociale ordinario coincida con l'anno solare) è assai probabile che in media i quattro esercizi interi 2018-2021 abbiano generato un **reddito superiore alla seconda frazione del 2022 azzerando l'impatto del nuovo contributo** (probabilmente al di là delle intenzioni del legislatore).

Sulla **quota di reddito eccedente rispetto al reddito del periodo d'imposta 2022** (che si assume superiore alla media del quadriennio precedente causa aumento dei prezzi dell'energia) si applica un'aliquota del 50% ai fini Ires; l'imposta non può comunque essere superiore al 25% del patrimonio netto della società al 31.12.2021.

Il calcolo impone una serie di **riflessioni**: in primo luogo, il calcolo del 10% potrebbe portare a due diversi risultati, a seconda che il **10% si intenda come soglia di calcolo o come buffer** (nel primo caso, l'imposta sarebbe dovuta solo se la quota di reddito complessivo sia superiore al 10% della media del quadriennio precedente, nel secondo caso l'imposta sarebbe dovuta solo sulla parte eccedente rispetto ad un 10% di margine su cui il contributo non sarebbe dovuto, dunque su un importo minore).

Dalla lettura della Relazione Tecnica al DDL Bilancio 2023 sembrerebbe emergere che la stima è stata effettuata applicando **l'aliquota del 50% alla differenza tra il valore della base imponibile 2021** (in assenza del dato 2022) e **quello della media del quadriennio 2018-2021** aumentato del 10% (laddove "aumentato del 10%" dovrebbe riferirsi non già alla "differenza" bensì al "valore").

Dalla lettura dell'**articolo 16 del Regolamento 2022/1854** (secondo cui "Il contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali, è calcolato sugli utili imponibili – determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata – che **eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi**, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2018 successivamente") emerge l'ulteriore questione che la **percentuale introdotta dalla versione attuale dell'articolo 28, pari al 10%, differisce da quanto "suggerito" a livello UE** (salvo comunque introdurre un limite calcolato sul patrimonio netto che non trova riscontro nel citato Regolamento).

Infine, occorre considerare che, in aggiunta ai due contributi straordinari di cui sopra, è stata prevista un'**ulteriore misura a carico dei produttori di energia rinnovabile** (introdotta dall'[artico 15-bis D.L. 4/2022](#)) che si rende applicabile (al momento fino al 1° giugno 2023) laddove i prezzi di mercato applicati siano stati superiori ai prezzi di riferimento determinati in base a parametri individuati dalla norma.

Si tratta di un **prelievo di natura tributaria**, di quanto meno **dubbia costituzionalità sotto vari profili** (ovverosia in termini di allineamento ai fondamentali principi costituzionali di capacità

contributiva ed uguaglianza, oltre che a quelli di proporzionalità e ragionevolezza); la legittimità della disciplina attuativa (provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, ARERA, Deliberazione 21 giugno 2022) è sottoposta al vaglio del TAR che si pronuncerà prossimamente in merito.

Quel che è certo è che le due norme in qualche misura si “pestano i piedi”, o per esser più precisi **il meccanismo di calmieramento dei prezzi di fatto riduce la portata del contributo straordinario** in commento andando a deprimere i ricavi del medesimo esercizio 2022. Anche in questo caso il dubbio che sia stato preso in considerazione dal legislatore tale effetto è legittimo.

Va osservato, inoltre, che il **sovrareddito 2022 oggetto del contributo in commento verrà tassato**, a tacer dell'Irap che ha logiche sue proprie, e se ben abbiamo inteso, nella misura complessiva del 74%.

La norma non fa alcuna salvaguardia con riferimento alla ordinaria tassazione del reddito 2022 ai fini Ires e il **contributo viene calcolato sul reddito ante imposte** (quindi seppur solo per la quota parte di incremento sulla medesima base imponibile).

Se si considera che l'imposizione Ires non è concettualmente che una parte della tassazione complessiva del reddito di impresa che deve includere anche il 26% sull'ammontare distribuito ai soci persone fisiche (stavolta su una base imponibile netta dell'Ires e del contributo straordinario) ci troviamo di fronte ad un **quasi-esproprio dell'incremento di reddito** (quale che ne sia stata la causa).

AGEVOLAZIONI

Un caso operativo di come evitare il recapture della Super Ace

di **Alessandro Bonuzzi**



In un [precedente intervento](#) pubblicato su questa rivista in data 23 settembre 2022 è stato analizzato il meccanismo di **recapture** della **Super Ace** che scatta nel caso in cui nel **2022** o nel **2023** il **patrimonio netto** si **riduca** rispetto al patrimonio netto **2021**, per cause diverse dall'emersione di **perdite** di bilancio, quindi, a seguito di distribuzione di riserve ai soci.

Il **periodo di sorveglianza biennale** cui soggiace l'agevolazione ha lo scopo di mantenere il medesimo **livello di patrimonializzazione** del periodo d'imposta – ossia dell'anno 2021 – di **maturazione** del beneficio.

Ciò premesso, nel prosieguo, attraverso l'analisi di un **caso concreto**, si intende fornire un metodo di lavoro utile a verificare il **vincolo patrimoniale** della Super Ace, in modo da **evitare** di incorrere nel **recapture**.

Si supponga di considerare la **Alfa Snc** – quindi un **soggetto Irpef**, tipologia di impresa per la quale il **monitoraggio** del livello di patrimonializzazione è **ben più difficoltoso** rispetto a un soggetto Ires, attesa la **libertà** con cui l'imprenditore o i soci possono **prelevare** le riserve esistenti – che ha fruito della **Super Ace** maturata nell'anno 2021 sulla base dei seguenti **incrementi** e **decrementi** di patrimonio netto:

- **versamenti a fondo perduto** di 600.000 euro (eseguiti proprio con la finalità di sfruttare l'agevolazione in esame);
- **prelievi** per 180.000 euro;
- **utile 2021** di 200.000 euro.

La **base** della Super Ace 2021 è risultata, dunque, pari a 620.000 euro, mentre la misura della **Super Ace** è stata di 93.000 euro (= 600.000 × 15%). Il **patrimonio netto al 31 dicembre 2021** della Alfa Snc è stato pari a 990.000 euro.

Al fine di verificare il **rispetto** del vincolo patrimoniale nel corso dell'anno 2022, si procede a

redigere una situazione economico-patrimoniale dell'impresa interessata a una **data il più possibile prossima alla chiusura dell'esercizio in corso ma al tempo stesso in tempo utile per poter porre rimedio a un eventuale splafonamento**, compatibilmente con le svariate **difficoltà operative**. Si decide di elaborare, quindi, un **"bilancino di verifica"** alla **data del 31 ottobre 2022** dal quale emerge:

- un ammontare di **riserve** pari a 990.000 euro (di fatto il patrimonio netto al 31 dicembre 2021);
- **prelievi** per 250.000 euro;
- **utile al 31 ottobre 2022** pari a 160.000 euro.

In sostanza, l'utile maturato alla data del 31 ottobre 2022 è stimato essere **inferiore** di ben 90.000 euro rispetto ai prelievi (certi) già effettuati dalla compagine sociale (250.000 – 160.000); ciò comporta – a fronte dell'**assenza** di **versamenti** a fondo perduto – una **riduzione** del patrimonio netto emergente dal bilancino di verifica rispetto al valore del patrimonio netto 2021.

Si noti, peraltro, che, anche volendo considerare l'**utile prospettico** tarato sull'intero anno 2022, **riproporzionando** il dato fino al 31 ottobre su 12 mesi – quindi, in pratica, dividendo per 10 e moltiplicando per 12 i 160.000 euro ($160.000/10 \times 12 = 192.000$) – i decrementi risulterebbero **comunque superiori** all'incremento generato dal risultato d'esercizio.

Stando così le cose, se non si intervenisse con una **ricapitalizzazione entro il prossimo 31 dicembre**, il **recapture** di parte della Super Ace sarebbe **inevitabile**.

Diversamente, laddove, preso atto della situazione, i soci procedessero – prima del 31 dicembre 2022 – a **riversare** ad Alfa parte dei prelievi effettuati nel 2022, per un importo pari al *gap* creatosi allo scorso 31 ottobre con l'utile maturato (90.000 euro), la **retrocessione** del beneficio dovrebbe essere **scongiurata**, anche considerando che, ragionevolmente, l'**utile** che emergerà a fine esercizio sarà **superiore** a quello maturato nel bilancino di verifica. È ovviamente importante che i soci, nei mesi di **novembre** e **dicembre** 2022, **non abbiano proceduto né procedano** a effettuare **ulteriori prelievi**.

Grazie, dunque, alla predisposizione del bilancio di verifica a una **data congrua** si è potuto prendere atto dell'**eccesso di prelievi** della compagine sociale e porvi **rimedio in tempo utile**, evitando di compromettere il risparmio d'imposta generato dalla Super Ace.

BUSINESS ENGLISH

Common Phrasal Verbs in Business that are used every day

di **Tom Roper**

As we investigated in our last article, English has a wonderful habit of making itself very confusing in everyday language. We have taken a look at the Idiomatic Expressions used in business and now we turn to the even more difficult-to-define, Phrasal Verbs. With these verb compositions, you can't, unfortunately, translate literally every part and they take on a new definition. In general, we use these verb and preposition combinations as an alternative to their more "complicated" Latin-based alternative, let's consider the relationship between "get out" and "escape" as an example.

However let's have a look at 8 of these verb phrases in a business context, the most common ones we use, and how to use them effectively:

1. To come across

"I can't find the Sales Report I printed earlier, if you come across it can you bring it to me please?"

If you find something unexpectedly, you can use this verb, it is also an alternative to encounter or discover something or some information.

2. To drop by

"If you are in Verona, drop by my office so we can meet to discuss the new plans"

We use this phrasal verb to define a brief visit, without a prior appointment. "Come by" or even "Pop By" are also valid alternatives.

3. To run by/past

"Can you run this idea by your manager before presenting it to the group, just to make sure everything is in order"

To run something by or past someone means to discuss it in order to get the objective person's opinion of the work. You can use either "By" or "Past" without any changes to the meaning.

4. To figure something out

"I don't have the final solution right now, give me a couple of hours to figure it out"

This phrase can mean to understand something or to find (or deduce) the answer to a particular problem or question. You can also "figure someone out" when you try to understand what that person's agenda or background is.

5. To think something over

"We need some time to think over the potential choices, give us some more time to make a final decision"

This means that you need to consider the various options or contemplate a particular idea before making a decision. It is similar to "think about" but gives you a feeling of a more complicated decision process.

6. To ask around

"Can you ask around and see if people want to participate in the after-work drinks on Friday?"

While this is similar to the simplified "Ask", we are asking the same question to multiple people to try to obtain a clearer understanding of a general situation.

7. To shop around

"Our supplier is starting to become quite expensive, can you shop around for a better price?"

This expression means to compare prices or the quality of something from various different sources.

8. To zero in on

“We have zeroed in on one particular candidate, we think he has everything we are looking for”

This means focusing closely on one particular thing or person. Sometimes it means after looking at many different possibilities, you have identified one unique option.

So there we have 8 relatively common phrasal verbs that you can find in Business English. The key to learning and understanding them is practice and exposure; try to find a way you can hear everyday English more frequently. This could mean watching your favourite TV series in its original language or reading books or articles published in English. The general process is first being aware of these terms and what they mean, then having the opportunity to use them and produce them is the next step. Over time they can then become part of your regular vocabulary! Stay with us to “come across” more tips and techniques to help your Business English.

